



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 328

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 marzo 2020

I N D I C E

Commissioni congiunte

7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):		
<i>Plenaria</i> (*)		
10 ^a (Industria, commercio, turismo-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	Pag.	5

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 113)</i>	Pag.	6
<i>Plenaria</i>	»	6
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	9
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	»	17
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	18
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	22
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	24

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa- zioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	31
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	»	32

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 328° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 marzo 2020.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	33
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	34
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	35
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	36
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	37
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	38
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	40
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Plenaria</i>	»	55
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	»	70
Commissioni monocamerale d'inchiesta		
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	71
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	74

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 4 marzo 2020

**Uffici di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione del Senato
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,10

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) NELL'AMBITO DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 147 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/692 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/73/CE RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE)

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 marzo 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

153^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto dei risultati dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé conclusosi: il disegno di legge n. 1686, di istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari, è stato inserito all'unanimità nel programma dei lavori della Commissione e sarà aggiunto al calendario dei lavori della prossima settimana. Auspica che da parte di tutti i Gruppi sia assicurata la celerità che la trattazione merita, per arrivare ad un testo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* prima del 17 giugno prossimo, anniversario dell'arresto di Enzo Tortora.

*IN SEDE CONSULTIVA***(727) Giulia LUPO ed altri. – Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo**

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il relatore CRUCIOLI (*M5S*) illustra, in replica agli interventi svolti nella precedente seduta, la sua proposta di parere favorevole su testo ed emendamenti.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) denuncia la mancata considerazione della sua osservazione in ordine alla vaghezza del criterio di individuazione degli aeroporti.

Dopo che il relatore CRUCIOLI (*M5S*) ha giudicato estranea alla competenza della Commissione la richiesta testé avanzata, il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) lamenta la rinuncia della Commissione ad esercitare un ruolo di scrutinio di legittimità, nella sede consultiva sui provvedimenti sottoposti.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) avanza una proposta di rinvio per consentire l'approfondimento richiesto dalle opposizioni, quanto meno al Governo visto che il relatore non si dimostra interessato.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione respinge a maggioranza la proposta di rinvio.

La Commissione conviene poi a maggioranza sul parere favorevole proposto dal relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra la proposta di parere anticipata nella seduta di ieri.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato conto delle osservazioni avanzate dalla 14^a Commissione, per consentire un approfondimento sui rilievi in esse contenuti il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata per oggi, mercoledì 4 marzo alle ore 19 e comunque, in caso di lavori in Assemblea che si prolunghino oltre tale orario, al loro termine.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 marzo 2020

Plenaria

259^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Baretta.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1698) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **PRESUTTO (M5S)** illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, all'esame dell'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti approvati dalla Commissione.

Per quanto riguarda i subemendamenti, occorre chiedere conferma dell'assenza di effetti finanziari sulle proposte 1.7 (testo 2)/100 e 2.10 (testo 2)/100. Comporta maggiori oneri il subemendamento 1.19/100.

Il sottosegretario **BARETTA**, in conformità al relatore, non ha nulla da formulare, dal punto di vista finanziario, sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

In relazione ai subemendamenti, conferma l'assenza di effetti finanziari correlati alle proposte 1.7 (testo 2)/100 e 2.10 (testo 2)/100. Concorde, infine, sull'onerosità dell'emendamento 1.19/100.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sul subemendamento 1.19/100, che è volto a dare maggiore equità al provvedimento, in particolare a supporto dei soggetti in maggiore difficoltà e con famiglie più numerose: a tale riguardo, ritiene che la proposta non presenti criticità sotto il profilo finanziario, anche perché essa opera, nel complesso, solo una ridefinizione della platea dei destinatari.

Il sottosegretario BARETTA osserva che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, che determina la reviviscenza del cosiddetto «*bonus* 80 euro», comporta il venir meno di una quota parte della copertura finanziaria del provvedimento. Inoltre, anche indipendentemente da tale decisiva criticità, la proposta richiederebbe la predisposizione di una relazione tecnica per verificarne i complessi effetti finanziari, in mancanza della quale l'apprezzamento non può che essere contrario.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), al di là dell'esigenza di acquisire una relazione tecnica, rimarca il significato sociale e la meritevolezza politica della proposta in discussione, destinata a riconoscere anche a soggetti allo stato incapienti un adeguato sostegno economico, in relazione alla consistenza del loro nucleo familiare.

Ritiene, pertanto, che l'affrettato giudizio formulato dal Governo e dalla maggioranza rappresenti un'occasione mancata e un segno di disattenzione per le fasce più deboli.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), alla luce della discussione e sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e i relativi subemendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 1.19/100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.».

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1608) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti acquisiti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e del fatto che il disegno di legge in esame rientra nell'elenco dei provvedimenti cosiddetti «slittati», ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, trovando copertura in appositi accantonamenti da utilizzare nell'esercizio 2020 per fronteggiare oneri non perfezionati in legge entro il 31 dicembre 2019.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BARETTA concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1509) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COMINCINI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 3, comma 1, recante la copertura finanziaria, occorre chiedere conferma, anche ai fini della decorrenza dell'onere, che la prima riunione in Bulgaria della Commissione mista, di cui all'articolo 16 dell'Accordo in esame, avrà luogo nell'anno 2021, considerato che tale assunto, risultante dalla relazione tecnica, si basa sull'ipotesi che la prima riunione si sarebbe svolta in Italia nel 2019. Ritiene poi opportuno avere ulteriore conferma che dall'eventuale svolgimento di riunioni straordinarie della Commissione mista, contemplate solo dalla relazione tecnica, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala che occorre comunque valutare se procedere all'aggiornamento della copertura finanziaria degli oneri, che insiste sul fondo speciale di spettanza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio triennale 2019-2021, o in alternativa intenderla riferita al bilancio triennale 2020-2022.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dal relatore, per cui sono in corso gli approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1609) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, con particolare riguardo alle attività previste dall'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1. Con riguardo alla disposizione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, laddove alla copertura dell'onere si provvede sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli esteri riferito al bilancio triennale 2019-2021, rileva che non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che trovi applicazione la disciplina dei cosiddetti «accantonamenti slittati», di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario BARETTA, relativamente alle attività di cooperazione di cui all'articolo IV (Aree di cooperazione) dell'Accordo, conferma la neutralità finanziaria delle attività svolte in Italia, sia nell'interesse della Controparte (in quanto dalla medesima sostenute) che nell'interesse dell'Italia (in quanto rientranti nei compiti d'ufficio del personale militare e civile partecipante). Conferma, inoltre, che trova applicazione la disciplina degli «accantonamenti slittati» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione all'articolo 4, comma 1, viene confermata la neutralità finanziaria delle attività di cooperazione, di cui all'articolo IV dell'Accordo, svolte in Italia sia nell'interesse della controparte (in quanto dalla medesima sostenute) che nell'interesse dell'Italia (in quanto rientranti nei compiti d'ufficio del personale militare e civile partecipante); in relazione all'articolo 3, comma 1, si conferma che trova applicazione la disciplina degli «accantonamenti slittati» di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1491) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il sottosegretario BARETTA, in relazione ai quesiti posti dal relatore, conferma la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente al fine di far fronte agli eventuali oneri di cui all'articolo 22 della legge 1860 del 1962: tali risorse non risultano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e pertanto non necessitano di essere all'uopo integrate.

Conferma altresì che trova applicazione la disciplina degli accantonamenti slittati' di cui all'articolo dall'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In assenza di interventi, il relatore PESCO (*M5S*), avanza la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui risulta che: viene confermata, in relazione all'articolo 3, comma 9, del disegno di legge, la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente al fine di far fronte agli eventuali oneri di cui all'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962, con la precisazione che tali risorse non risultano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e pertanto non necessitano di essere all'uopo integrate; viene confermato, in relazione all'articolo 4, comma 1, che trova applicazione la disciplina degli "accantonamenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*), sulla base dei chiarimenti già forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato al resoconto.

Il sottosegretario BARETTA si esprime favorevolmente sulla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), dopo aver ricordato che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento in titolo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO conviene con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

*CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI
DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE comunica che al termine dell'odierna seduta plenaria è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150**

La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto:

delle modalità di effettuazione delle stime di calcolo dell'impatto finanziario connesso al provvedimento in esame;

della modesta entità del relativo decremento di gettito, valutato in 200 mila euro annui a decorrere dal 2020,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo, in relazione alla natura dell'onere, di specificare, all'articolo 3, che l'onere stesso consiste in minori entrate;

risulta opportuno, al medesimo articolo 3, inserire un'apposita previsione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 marzo 2020

Plenaria

169^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1461*

La PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella seduta del 26 febbraio scorso, in relazione al disegno di legge n. 1461 (disciplina della figura del *caregiver*), è stato richiesto alle associazioni segnalate dai membri della Commissione, o che ne avevano fatto istanza autonomamente, di voler trasmettere in forma scritta osservazioni e suggerimenti sul testo. Avverte che le memorie pervenute saranno immediatamente rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1727) SANTILLO ed altri. – Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019

(Parere all'8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, la PRESIDENTE dà la parola alla relatrice NOCERINO (*M5S*), la quale osserva che dalle audizioni svolte presso la Commissione di merito è emersa l'esigenza di una conclusione rapida dell'*iter*, senza che vi siano particolari rilievi concernenti le disposizioni recate dal disegno di legge. Presenta quindi uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), rilevando la priorità da accordare alla tutela dei lavoratori e dei territori vittime di situazioni di disagio, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere.

Anche la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo facendo riferimento all'esigenza, ampiamente riconosciuta, di celerità nell'approvazione del provvedimento.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione unanime approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 febbraio.

La presidente MATRISCIANO (*M5S*) rammenta che le Commissioni 9^a e 10^a hanno espresso osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame entro il termine, scaduto il 1° marzo scorso. Segnala peraltro la possibilità che la 14^a Commissione esprima le proprie osservazioni nel corso della giornata odierna.

Ha quindi la parola la relatrice CAMPAGNA (*M5S*), la quale, rilevato il favore delle categorie interessate nei confronti del provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) suggerisce l'opportunità di attendere di disporre delle osservazioni della 14^a Commissione.

La relatrice CAMPAGNA (M5S) segnala l'orientamento della 14^a Commissione a esprimere osservazioni favorevoli, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche limitate all'ordinamento vigente, relative in particolare alla definizione dell'autorità competente.

Il sottosegretario Francesca PUGLISI specifica che ai sensi della disciplina in esame, ai fini della definizione dell'autorità competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono aggiunti il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute.

La proposta di parere favorevole della relatrice è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1727**

L'11^a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, prevede misure in favore dei dipendenti di imprese del territorio impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa degli eventi di cui in titolo;

in particolare, è previsto che la regione Liguria – nel limite delle risorse disponibili ad essa destinate ai sensi dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 – possa erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 marzo 2020

Plenaria**125^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 146)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE comunica che sono pervenute le osservazioni della 8^a e della 14^a Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale e ricorda che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni è stato fissato per domani, giovedì 5 marzo 2020, alle ore 20.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato (n. 156)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendovi richieste di intervento la presidente MORONESE rinvia il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La presidente MORONESE comunica che la seduta già prevista per le ore 14,30 di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 marzo 2020

Plenaria

156^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (n. 154)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il presidente LICHERI (*M5S*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca il recepimento della direttiva (UE) 2017/159, attuativa, a livello dell'UE, dell'Accordo raggiunto nel 2012 tra le organizzazioni europee rappresentative nel settore della pesca, sull'attuazione da dare alla Convenzione del 2007 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca, ai fini dell'ulteriore miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca. In particolare, l'Accordo interviene su: lavoro a bordo e condizioni di servizio; alloggio; alimentazione; sicurezza sul lavoro; tutela della salute e cure mediche.

Ricorda che la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) ha conferito al Governo la delega per l'attuazione della suddetta direttiva, stabilendo all'articolo 26 che esso è tenuto a seguire, oltre i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche il criterio specifico relativo alla parità di genere nell'ambito del lavoro nel settore della pesca.

Il Presidente evidenzia che il termine per il recepimento della direttiva in commento è scaduto il 15 novembre 2019 e la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2020/66, per mancata attuazione, mentre il termine per l'esercizio della delega, determinato ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, scadrà il prossimo 2 maggio 2020.

Come evidenziato anche nella relazione illustrativa del Governo, l'ordinamento nazionale risulta già conforme al sistema di tutela previsto dalla direttiva e dall'Accordo ad essa allegato, e pertanto non sono necessarie ulteriori disposizioni in materia, salvo quelle relative alla nomina dell'autorità competente prevista dall'Accordo.

Lo schema di decreto, pertanto, consta unicamente di 2 articoli, di cui l'articolo 1 individua l'autorità competente dell'Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (allegato alla direttiva (UE) 2017/159) in una pluralità di Amministrazioni e, in particolare, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Ministero della salute e, infine, nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in considerazione del fatto che le attività che le Amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di Autorità competenti, sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali ad esse già attribuiti e destinate, pertanto, ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Valutato, pertanto, che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/159, il Presidente relatore propone di esprimere osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (n. 148)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni favorevoli con un rilievo. Ricorda che il provvedimento è

volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/2109, il cui termine di recepimento è scaduto il 21 dicembre 2019 e su cui la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2020/0069 per mancata attuazione.

Con riguardo al trattamento dei dati a tutela della *privacy*, la Relatrice sottolinea che l'articolo 12 del provvedimento recepisce tutte le corrispondenti disposizioni della direttiva, relative alla conservazione dei dati per le finalità previste dalla normativa e alla cancellazione automatica senza ritardi. Tuttavia, ai commi 4 e 5 esso prevede anche la possibilità dell'utilizzo dei dati per i controlli di frontiera e per il raffronto informatico con altre banche dati nazionali, europee e internazionali relative al controllo delle frontiere.

Rileva che tale ulteriore utilizzo non è previsto dalla direttiva e, anzi, sembra essere con essa incompatibile, tenendo conto che all'articolo 5, paragrafo 4, la direttiva stabilisce che, «Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti ai fini della presente direttiva non sono trattati e usati per altri scopi».

Propone, pertanto, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di indicare al Governo la necessità di espungere il predetto ulteriore utilizzo dei dati personali dallo schema di decreto, al fine di non rischiare di incorrere successivamente in una procedura di infrazione per violazione della normativa europea.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti in relazione all'avvio delle procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

Il PRESIDENTE ricorda che le procedure di infrazione per mancata attuazione sono avviate d'ufficio dalla stessa Commissione europea, poco dopo lo scadere del termine fissato dalla direttiva per il suo recepimento. Le procedure di infrazione per violazione del diritto europeo sono, invece, solitamente avviate in seguito a una segnalazione, sempre però in base ad una valutazione discrezionale della Commissione europea.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni con un rilievo, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 154

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto reca il recepimento della direttiva (UE) 2017/159, che attua, a livello dell'UE, l'Accordo raggiunto nel 2012 tra le organizzazioni europee rappresentative nel settore della pesca, sull'attuazione da dare alla Convenzione del 2007 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sul lavoro nel settore della pesca, ai fini dell'ulteriore miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca;

osservato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega conferita con la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159, stabilendo all'articolo 26 che esso è tenuto a seguire, oltre i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione;

considerato che il termine per il recepimento della direttiva in commento è scaduto il 15 novembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2020/66, per mancata attuazione, mentre il termine per l'esercizio della delega, determinato ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, scadrà il prossimo 2 maggio 2020;

rilevato, in particolare, che:

– in merito alla parità di genere in ambito lavorativo, richiesta dal citato criterio specifico di delega, la legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), all'articolo 1, commi 336 e 337, ha esteso alle pescatrici autonome l'indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, nonché la possibilità di fruire del congedo parentale; risulta inoltre applicabile la norma generale contro ogni discriminazione lavorativa, dettata dall'articolo 28 della legge n. 246 del 2005;

– in merito all’attuazione della direttiva (UE) 2017/159, l’ordinamento nazionale risulta già conforme al sistema di tutela previsto dall’Accordo allegato alla direttiva, e pertanto non sono necessarie ulteriori disposizioni in materia, salvo quelle relative alla nomina dell’autorità competente prevista dall’Accordo;

valutato, pertanto, che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2017/159,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 148

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

premessi che:

– la direttiva (UE) 2017/2109, in materia di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri nell'Unione, interviene modificando la direttiva 98/41CE, al fine di rafforzare la sicurezza delle navi da passeggeri e l'efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio;

– il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 21 dicembre 2019 e la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2020/0069 nei confronti dell'Italia, per mancata attuazione, mentre il termine per l'esercizio della delega conferita con la legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), determinato ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, scadrà il prossimo 2 maggio 2020;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva abrogando e sostituendo il vigente decreto ministeriale 13 ottobre 1999, con cui era stata data attuazione alla direttiva del 1998, in linea con l'indicazione contenuta nel criterio di delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge di delegazione europea 2018, e che tale scelta consente anche di introdurre le necessarie disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi contenuti nella normativa;

valutato, quindi, che le disposizioni previste dallo schema di decreto provvedono a dare puntuale attuazione alle corrispondenti disposizioni della direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

riguardo al trattamento dei dati a tutela della *privacy*, l'articolo 12 recepisce tutte le corrispondenti disposizioni della direttiva, relative alla conservazione dei dati per le finalità previste dalla normativa e alla cancellazione automatica senza ritardi. Tuttavia ai commi 4 e 5 prevede anche la possibilità dell'utilizzo dei dati per i controlli di frontiera e per il raffronto informatico con altre banche dati nazionali, europee e internazionali relative al controllo delle frontiere.

Tale ulteriore utilizzo non è previsto dalla direttiva e, anzi, sembra essere con essa incompatibile, tenendo conto che all'articolo 5, paragrafo 4, la direttiva stabilisce che, «Fatti salvi altri obblighi giuridici ai sensi della legislazione dell'Unione e nazionale sulla protezione dei dati, i

dati personali raccolti ai fini della presente direttiva non sono trattati e usati per altri scopi».

Valuti, pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di indicare al Governo la necessità di espungere il predetto ulteriore utilizzo dei dati personali, dallo schema di decreto, al fine di non rischiare di incorrere successivamente in una procedura di infrazione per violazione della normativa europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 4 marzo 2020

Plenaria
66ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,53.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *Web Tv* della Camera dei deputati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito delle procedure di declassificazione avviate alla luce della delibera del 10 luglio 2019, si è proceduto alla declassificazione integrale al pubblico e alla successiva pubblicazione, sul sito della Commissione, di atti della IV, V e VI legislatura (Grande Antimafia), parte del documento 811, atti giudiziari redatti dalla sicurezza pubblica e dalla polizia giudiziaria della Città di Palermo e provincia (anno 1971): processo verbale 6 giugno 1971; rapporti giudiziari del 15 luglio 1971, 20 settembre 1971 e 26 ottobre 1971.

Audizione del Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al Consigliere Franco Frattini, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, accompagnato dal Consigliere di Stato Massimiliano Noccelli. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il Consigliere Franco FRATTINI svolge una relazione riguardo ai riflessi giurisdizionali e ordinamentali della disciplina della documentazione antimafia e del sistema delle misure amministrative di prevenzione previste dal Codice. Recenti pronunce emanate dal Consiglio di Stato ripropongono l'esigenza di contemperare gli effetti sull'iniziativa economica privata e la tutela delle procedure ad evidenza pubblica e la funzione di prevenzione dei reati.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, il senatore MIRABELLI (*PD*) e i deputati PAOLINI (*Lega*) e PRETTO (*Lega*).

Il Consigliere FRATTINI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari****Riunione n. 43**

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,25

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 4 marzo 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 4 marzo 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, propone, e la Commissione concorda, che i lavori odierni abbiano inizio con la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinviando l'audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale al termine della stessa. Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15,10).

Audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP), Andrea Annunziata

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP), Andrea Annunziata, che ringrazia per la presenza.

Andrea ANNUNZIATA, *presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP)*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (*Misto*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Andrea ANNUNZIATA, *presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale (ADSP)*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la missione in Campania, prevista per domani 5 marzo 2020, abbia luogo in altra data.

Nella medesima riunione è stato altresì convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale dell’avvocato Giusy Faretta, a cui sarà corrisposto un compenso *una-tantum* di euro 2.000,00.

Avverte infine che il termine per la presentazione di proposte di modifica e di osservazioni alla proposta di relazione territoriale sulla regione Umbria è rinviato alle ore 14 di mercoledì 11 marzo 2020.

La seduta termina alle ore 15,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 4 marzo 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

Audizione di rappresentanti di Assobiomedica – Confindustria Dispositivi Medici

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabio FALTONI, *Consigliere Associazione Home&Digital Care di Confindustria Dispositivi Medici*, e Lorenzo TERRANOVA, *Direttore degli Affari Istituzionali di Confindustria Dispositivi Medici*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Mino TARICCO (*PD*), il deputato Massimiliano DE TOMA (*MISTO*) e Nicola STUMPO, *presidente*.

Fabio FALTONI, *Consigliere Associazione Home&Digital Care di Confindustria Dispositivi Medici*, e Lorenzo TERRANOVA, *Direttore degli Affari Istituzionali di Confindustria Dispositivi Medici*, rispondono ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia rappresentanti di Confindustria Dispositivi Medici per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 4 marzo 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunica che il Gruppo Fratelli d'Italia ha chiesto la trasmissione in diretta *web* sul sito della Camera della seduta. Ricordo in proposito che tale modalità pubblicitaria, per effetto della decisione della Giunta del Regolamento della Camera del 14 luglio 2004, è limitata alle sole sedute con audizioni.

SEGUITO DELL'ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO

Carla RUOCCO, *presidente*, riprende l'esame della proposta di Regolamento interno, iniziato nella seduta del 26 febbraio scorso.

Informa che sono pervenute 14 proposte di emendamenti pubblicate in allegato (*vedi allegato 1*).

Con distinte votazioni la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Dopo il ritiro degli emendamenti 8.1 e 8.2, la Commissione approva l'articolo 8.

Con successiva votazione la Commissione approva l'articolo 9.

Dopo il ritiro dell'emendamento 10.1, la Commissione approva l'articolo 10.

Dopo il ritiro dell'emendamento 11.1, la Commissione approva l'articolo 11.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Carla RUOCCO, *presidente*, esprime parere favorevole sull'emendamento 21.3. Pone in votazione l'emendamento 21.3 che è approvato dalla Commissione.

Pone in votazione l'emendamento 21.4 con l'avvertenza che in caso di approvazione sarà preclusa la votazione dell'emendamento 21.5. Su entrambi gli emendamenti si rimette alla Commissione.

Dopo interventi del senatore Lannutti e del deputato Mancini, la Commissione approva l'emendamento 21.4.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che in caso di approvazione dell'emendamento 21.7 sarà preclusa la votazione degli emendamenti 21.1, 21.2 e 21.8. Su tali emendamenti si rimette alla Commissione.

Intervengono su tali emendamenti i senatori Lannutti, Buccarella, De Bertoldi, Pesco, Steger, Calderoli, Ferro e i deputati Mancini, Foti, Tabacci, Bitonci, D'Ettore e la deputata Ruocco, *presidente*.

La Commissione respinge l'emendamento 21.7.

Carla RUOCCO, *presidente*, pone quindi in votazione l'emendamento 21.1. La Commissione approva. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 21.2 e 21.8.

La Commissione approva quindi l'articolo 21 nel testo emendato.

Carla RUOCCO, *presidente*, pone in votazione gli emendamenti identici 21.1, 22.2 e 22.3, sui quali esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

La Commissione approva quindi l'articolo 22 nel testo emendato.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone ai voti lo schema di regolamento nel suo complesso, nel testo conseguente agli emendamenti approvati (*vedi allegato 2*). La Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

ALLEGATO 1

**EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

Seduta del 4 marzo 2020

Emendamenti all'Art. 8 (Numero legale)

8.1

PESCO, ACCOTO

All'articolo 8, comma 2, inserire, all'inizio, le seguenti parole: «Nel caso di cui al comma 1,».

8.2

BUCCARELLA

All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: «per un'ora» con le seguenti: «per un intervallo di tempo non inferiore a quindici minuti, al termine del quale procede a nuova verifica».

Emendamenti all'Art. 10 (Comitati)

10.1

PESCO, ACCOTO

Sopprimere l'articolo 10.

Emendamenti all'Art. 11 (Pubblicità dei lavori)**11.1**

BUCCARELLA

All'articolo 11, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente».

Emendamenti all'Art. 21 (Collaborazioni esterne)**21.3**

BUCCARELLA

All'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di qualificata e riconosciuta competenza» con le seguenti: «di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza».

21.4

BUCCARELLA

All'articolo 21, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nel numero massimo di 15 unità».

21.5

BUCCARELLA

All'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «15 unità» con le seguenti: «di 20 unità».

21.7

BUCCARELLA

All'articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:

«L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni un compenso. Agli

stessi spetta comunque il rimborso delle spese loro riconosciute esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese debitamente documentate relative all'incarico espletato nonché quelle relative all'alloggio ed il trasporto nonché alla ristorazione fruita presso le strutture delle Camere».

21.1

PESCO, ACCOTO

All'articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in una soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi».

21.2

RADUZZI, MANIERO

All'articolo 21, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatta salva la possibilità dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di deliberare un compenso commisurato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Viene riconosciuto ai collaboratori esterni un rimborso delle spese che afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un compenso, non si dà luogo al rimborso delle spese».

21.8

DE BERTOLDI

All'articolo 21, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Negli affidamenti di incarichi a professionisti di cui all'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le disposizioni vigenti in materia di equo compenso.».

Emendamenti all'art. 22 (Modifiche al regolamento della Commissione)**22.1**

BITONCI, BAGNAI, CALDEROLI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, RIVOLTA

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione».

22.2

PESCO, ACCOTO

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione».

22.3

BUCCARELLA

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione».

ALLEGATO 2

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

Approvato nella seduta del 4 marzo 2020

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 26 marzo 2019, n. 28, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente Regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e partecipazione alle sedute)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della Commissione.

4. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per il personale addetto alla Commissione o autorizzato, di cui all'art. 20, nonché per i collaboratori esterni di cui all'articolo 21.

Art. 3.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari, eletti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 4.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni

c) formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7 e convoca l'Ufficio di Presidenza;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo, di norma, entro due giorni all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

5. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

6. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 5.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde da tale termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 7.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 8.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta per un'ora, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.

Art. 9.*(Deliberazioni della Commissione)*

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 10.*(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.

Art. 11.*(Pubblicità dei lavori)*

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un

resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 12.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell'inchiesta)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 5, della legge istitutiva.

Art. 13.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui all'articolo 12, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie e informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

3. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

4. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

5. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di preven-

zione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 14.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 15.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 16.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, previa ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

Art. 17.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

Art. 18.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti. Della relativa delibera è data comunicazione alla Commissione.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità, e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui all'articolo 21 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

5. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 19.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di una sede, di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Per quel che concerne le spese per il funzionamento della Commissione trova applicazione la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge istitutiva.

Art. 21.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su proposta del Presidente, definisce l'oggetto e la durata della collabora-

zione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. I collaboratori esterni prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in una soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

Art. 22.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Mercoledì 4 marzo 2020

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 15.

Seguito dell'esame della proposta di Regolamento interno

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione con modificazioni)

Si riprende l'esame della proposta di regolamento interno.

La PRESIDENTE, in merito alle proposte di modifica presentate dal Gruppo FdI, si esprime in senso contrario sulla proposta riferita all'articolo 4 in quanto non coerente con i criteri di nomina dei componenti, nè con i regolamenti vigenti delle altre Commissioni di inchiesta. Quanto alla proposta all'articolo 13, di cui condivide lo spirito e le finalità, ritiene preferibile una formulazione più flessibile, idonea a garantire meglio il lavoro istruttorio di un organismo parlamentare che opera con i poteri dell'autorità giudiziaria e dunque ha un particolare regime di funzionamento. Al riguardo ricorda che la trasmissione via *web tv* si basa su una prassi recente che è adottata una volta acquisita l'autorizzazione del Presidente della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione; ricorda anche le disposizioni della Camera e del Senato alle quali, in mancanza di una specifica regolamentazione, si fa riferimento per analogia.

La PRESIDENTE, in qualità di relatore, passa quindi a illustrare alcune proposte di riformulazione del testo, riferite rispettivamente agli articoli 8, 13 e 15.

Dopo che il deputato DONZELLI (*FDI*) ha preannunciato di voler riformulare la proposta di modifica 13.1, dandone brevemente conto, si apre

un dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono i senatori FEDIELI (*PD*), NENCINI (*IV-PSI*), e i deputati MUGNAI (*FI*) e DONZELLI (*FDI*). Infine, il deputato DONZELLI (*FDI*) formalizza e illustra la proposta 13.1 (Nuovo testo).

Si conviene infine di passare alla votazione degli articoli.

Senza discussione è posto ai voti e approvato l'articolo 1.

Su proposta della PRESIDENTE, si decide una breve sospensione dei lavori.

(La seduta, sospesa alle 13,15 è ripresa alle ore 15,35).

Senza discussione sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 2 e 3.

Posta ai voti, risulta respinta la proposta di modifica 4.1. È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 4.

Senza discussione sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 4, 5, 6 e 7.

Dopo che è stata posta in votazione e approvata la proposta di riformulazione del Presidente-relatore al comma 2 dell'articolo 8 (Rif. 1), è posto ai voti e approvato l'articolo 8 nel testo così emendato.

Sono posti separatamente ai voti e approvati gli articoli da 9 a 12.

In sede di articolo 13, il deputato DONZELLI (*FDI*) interviene per dichiarazione di voto sulla proposta 13.1 (Nuovo testo).

La Presidente PIARULLI dichiara, su richiesta del deputato DONZELLI (*FDI*), che all'inizio di ogni seduta sarà comunque comunicato il regime di pubblicità dei lavori che sarà adottato sulla base delle intese raggiunte nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato.

La proposta Rif. 2 del Presidente-relatore è posta in votazione e approvata.

Dopo che la proposta di modifica 13.1 (Nuovo testo) è stata posta ai voti e respinta, è posta ai voti e approvata la proposta Rif. 3, nonché l'articolo 13 nel testo emendato.

Dopo che senza discussione è stato posto in votazione e approvato l'articolo 14, senza discussione è posta ai voti e approvata la proposta Rif.4 del Presidente-relatore, nonché l'articolo 15 nel testo emendato.

Senza discussione sono posti separatamente in votazione e approvati gli articoli da 16 a 23.

È infine posto ai voti e approvato il testo nel suo complesso, come emendato, nonchè il mandato al Presidente-relatore di apportare le modifiche di carattere formale che si dovessero rendere necessarie.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La presidente PIARULLI comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato al termine della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,55.

ALLEGATO 1

Proposte di modifica alla proposta di regolamento interno della Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Testi esaminati nella seduta del 4 marzo 2020)

Articolo 4

4.1

DONZELLI, LA PIETRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di soggetti estranei, fatta eccezione per i parlamentari, il personale addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, e dei collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva.».

Articolo 8

Rif. 1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «con avviso rivolto» con le seguenti: «con avviso trasmesso anche tramite posta elettronica e messaggio telefonico».

Articolo 13**Rif. 2**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di volta in volta» con le seguenti: «, su proposta del Presidente,».

13.1 (Nuovo testo)

DONZELLI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«Al termine di ogni seduta le riprese audiovisive della seduta stessa vengono pubblicate sulla *web tv* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ad eccezione delle parti della seduta che la Commissione intende secretare».

Rif. 3

IL RELATORE

*Al comma 4, dopo le parole: «a circuito interno,» inserire le seguenti: «, nonchè disporre la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica,».*

Articolo 15**Rif. 4**

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai soggetti da audire è previamente comunicato il regime di pubblicità che la Commissione intende adottare affinché possa formulare eventuali obiezioni. L'audito può sempre richiedere nel corso dell'audizione la secretazione della seduta, ovvero formulare richieste motivate volte a disattivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv*.»

ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento interno della Commissione bicamerale
di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

(Testo approvato, con modificazioni, nella seduta del 4 marzo 2020)

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla legge 8 marzo 2019 n. 21 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2019, istitutiva della Commissione medesima. Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge istitutiva e resta in carica per il periodo indicato all'articolo 8 della medesima legge. Le norme e la procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione, e dei collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9 della legge istitutiva, secondo le modalità di cui all'articolo 22.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.

3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, gli atti di cui al comma 2 sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle di minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge istitutiva.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati, salvo diversa deliberazione nell'ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso trasmesso anche tramite posta elettronica e messaggio telefonico a ciascuno dei suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia in numero legale ai sensi del comma 1, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento interno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte di relazione presentate ai sensi dell'articolo 20, il numero legale è accertato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l'obbligo di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, del presente regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, non computandosi a tal fine gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, ovvero relative all'approvazione della relazione finale, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente a un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione delibera, su proposta del Presidente, se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione a esigenze attinenti ad altri procedimenti o a inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno, nonché disporre la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.

5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 4.

6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

8. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5 della legge istitutiva, nonché dall'articolo 14, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali.

3. Ai soggetti da audire è previamente comunicato il regime di pubblicità che la Commissione intende adottare affinché possa formulare eventuali obiezioni. L'audito può sempre richiedere nel corso dell'audizione la secretazione della seduta, ovvero formulare richieste motivate volte a disattivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv*.

4. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi ai fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

5. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.*(Esame di testimoni e confronti)*

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 15, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica, che eccedano le correzioni di forma, il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 17.*(Responsabilità penale del teste)*

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della persona convocata come teste, o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, il Presidente formula al suo indirizzo una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente. Ove il testimone persista in tale condotta, il Presidente compila apposito processo verbale che, controfirmato dal Segretario o da altro componente dell'Ufficio di Presidenza, è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 18.*(Regime degli atti e archivio della Commissione)*

1. Fermo restando che sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti dei procedimenti giudiziari fino al termine delle indagini preliminari, la Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno del Parlamento sono oggetto di classifica o comunque non possono essere divulgati senza il consenso dell'ente originatore, anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti a indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 5, comma 9, della legge istitutiva se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e annotata in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficio di segreteria.

8. I componenti della Commissione, il personale addetto alla medesima e ogni altra persona che collabori con la stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a conoscenza sono obbligati all'osservanza del segreto e del divieto di divulgazione, secondo le norme di cui all'articolo 6 e al comma 6 dell'articolo 5 della legge istitutiva.

Art. 19.*(Relazione)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge istitutiva, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di redigerla. La proposta è illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo l'approvazione da parte della Commissione. Dell'eventuale divulgazione anticipata il Presidente informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 20.*(Pubblicazioni di atti e documenti)*

1. La Commissione delibera ai sensi dell'articolo 13, comma 2, quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un gruppo di lavoro nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati o comunque possono essere messi a disposizione degli utenti dell'Archivio storico di cui al comma 3 dopo il versamento.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica e ricadono, per la relativa consultabilità e per l'eventuale declassificazione, sotto la relativa disciplina.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, e per metà a carico del bilancio interno della Camera, entro i limiti previsti dall'articolo 7 della legge istitutiva.

Art. 22.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dall'art. 5 della legge istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al comma 1 prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 2019, n. 21. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente; riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto e, comunque, all'Ufficio di Presidenza prima del conferimento da parte loro di atti all'archivio o al protocollo della Commissione.

3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti e ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può, in aderenza con la disciplina di contabilità del Senato, fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei loro compiti.

5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 23.

(Modifiche al regolamento interno)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del regolamento interno; il loro testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente regolamento.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente

PIARULLI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 4 marzo 2020

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 9,10.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La presidente VALENTE (PD) fa anzitutto presente che l'audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Bonetti, che avrebbe voluto un confronto con la Commissione sui temi concernenti la violenza di genere, in vista della 64ª Sessione della Commissione sullo stato delle donne alle Nazioni Unite, è stata rinviata in quanto l'evento è sospeso.

Illustra quindi i contenuti dei due questionari (distribuiti a tutte le componenti e a tutti i componenti della Commissione la scorsa settimana) da inviare ai Presidenti dei Tribunali minorili nonché ai Procuratori presso i medesimi. Con l'invio di questi due ultimi questionari e la raccolta dei dati e i questionari inviati alla fine di dicembre scorso – ai quali è stata data un'ampia risposta da parte dei soggetti interessati e che presto sarà illustrata alla Commissione – si dovrebbe concludere la parte della rilevazione quantitativa sulla situazione delle separazioni all'interno delle quali siano accaduti episodi di violenza di genere.

Fa altresì presente che per intervenire sul tema del rapporto tra i processi penali e i processi civili di separazione, all'interno dei quali vi sia il problema dell'affido dei minori, come già illustrato in precedenti Uffici di Presidenza, si sta lavorando all'ipotesi di un campione rappresentativo che

dovrebbe essere elaborato, su richiesta della Commissione, dall'ISTAT, per una verifica più approfondita dei fascicoli riguardanti le separazioni giudiziali e l'affido dei minori all'interno di coppie sposate nonché l'esame di un campione dei decreti di affido all'interno di coppie non sposate che si trovino nella medesima situazione, ovvero che all'interno della coppia vi sia stata violenza, per verificare in quanti di questi casi sia effettivamente possibile riscontrare l'applicazione della teoria della sindrome da alienazione parentale.

A tale riguardo fa presente che sull'elaborazione degli elementi necessari a definire un campione di carattere scientifico, si sta lavorando con il Gruppo della Punizione e con i consulenti della Commissione. Invita pertanto coloro che volessero partecipare a tali riunioni a prendervi parte.

Fa infine presente che si cercherà di arrivare al più presto alla stesura della relazione riguardante il finanziamento ai Centri antiviolenza al fine di poter giungere entro il mese di aprile prossimo a portare in Commissione la relazione da discutere e approvare per poi riferire all'Assemblea. Sarebbe, infine, importante arrivare ad una relazione, almeno entro l'estate, anche sulla parte riguardante i questionari e sull'esame qualitativo delle sentenze relative al tema dell'alienazione parentale.

Sulle comunicazioni della Presidente, si apre un breve dibattito nel quale interviene la senatrice GINETTI (*IV-PSI*) che sottolinea l'importanza dell'elaborazione da parte dell'ISTAT del campione per l'analisi qualitativa del fenomeno dell'alienazione parentale, in quanto, data la delicatezza del tema, appare indispensabile l'acquisizione di dati attendibili e certificati su cui la Commissione possa svolgere poi i propri approfondimenti ed arrivare alle proprie conclusioni nel modo più condiviso.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*), in relazione ai due questionari trasmessi per l'invio ai Presidenti e ai Procuratori dei Tribunali dei minori, chiede di poter inserire domande su quanti siano i casi in cui la violenza è causa di addebito della separazione e in quanti casi la violenza sia motivo di affido esclusivo.

La PRESIDENTE fa presente che le questioni sottese alle due domande proposte dalla senatrice De Lucia saranno esaminate più approfonditamente nel campione di carattere qualitativo. Sarebbe infatti molto difficile per i Presidenti e i Procuratori dei Tribunali minorili poter andare a verificare i singoli fascicoli e rispondere a tali richieste.

La Commissione conferisce infine mandato alla Presidente a inviare i due questionari ai Presidenti e ai Procuratori dei Tribunali minorili.

La PRESIDENTE rappresenta, da ultimo, la necessità di verificare se sia possibile, con i soggetti che ancora devono essere auditi rispetto al programma approvato dalla Commissione, effettuare tali audizioni secondo quanto stabilito nelle delibere del Collegio dei Senatori Questori

adottate il 24 e il 29 febbraio 2020, recanti misure per la gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

La Commissione conviene unanime.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 327 del 3 marzo 2020, seduta n. 125 (pomeridiana) della Commissione Igiene e sanità, alla pagina 132, *sostituire l'intero intervento della senatrice Cantù*: «La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) ribadisce il voto favorevole già annunciato, in virtù della decisione del proprio Gruppo di appoggiare in maniera aprioristica il provvedimento in esame, malgrado le lacune dello stesso. A titolo di esempio, segnala che il Governo ha omesso di considerare la necessità di un piano nazionale di prevenzione pandemica, atto ad assicurare l'uniformità dell'attività di prevenzione su tutto il territorio.» *con il seguente*: «La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) ribadisce il voto favorevole già annunciato, in virtù della decisione del proprio Gruppo di appoggiare in maniera "fideistica" il provvedimento in esame, senza cioè entrare nel merito delle lacune riscontrabili nello stesso e negli atti presupposti e successivi. A titolo di esempio, segnala che il Governo ha omesso di considerare la necessità di un piano nazionale di preparazione pandemica, atto ad assicurare uniformità dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio, in termini di informazione, prevenzione e riorganizzazione dell'infrastruttura ospedaliera, nonché di continuità assistenziale nelle zone a rischio epidemiologico, tenuto conto della consistenza della popolazione anziana residente nel Paese, in gran parte affetta da patologie croniche clinicamente rilevanti nel caso di comorbidità con il COVID-19 (ora denominato SARS-COV-2). Saggiunge che l'attuale sistema di rilevazione delle nuove infezioni, che comporta un test locale e la sua conferma a livello centrale, rischia di essere ben presto sovraccaricato: poiché è vitale mantenere un flusso di informazioni diagnostiche di buona qualità, sarebbe consigliabile ricondurre la conferma di secondo livello da poche sedi centrali alle stesse sedi periferiche, che potrebbero scambiare tra loro i campioni da confermare».

